

**INDIRIZZO (UE) 2015/930 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 2 aprile 2015****che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2015/15)**

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l'Indirizzo BCE/2007/2 <sup>(1)</sup> che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). Dopo una serie di modifiche, tale Indirizzo è stato sottoposto a rifusione come Indirizzo BCE/2012/27 <sup>(2)</sup>.
- (2) Il 17 luglio 2008, il Consiglio direttivo ha deciso di dare avvio ad un progetto finalizzato ad istituire un servizio di regolamento di titoli in moneta di banca centrale, denominato TARGET2-Securities, da fornire ai depositari centrali di titoli (CSD). In quanto rientrante tra i compiti dell'Eurosistema ai sensi degli articoli 17, 18 e 22 dello statuto del SEBC, T2S è volto ad agevolare l'integrazione post-negoziazione offrendo un servizio fondamentale, neutrale e transfrontaliero a livello paneuropeo di regolamento in moneta di banca centrale di contanti e titoli, cosicché sia possibile per i CSD fornire ai propri clienti servizi di regolamento con consegna contro pagamento armonizzati e standardizzati, nell'ambito di un ambiente tecnico integrato capace di operare in modo transfrontaliero.
- (3) Il 21 aprile 2010 il Consiglio direttivo ha adottato l'Indirizzo BCE/2010/2 <sup>(3)</sup>, che stabilisce le fondamenta di un servizio dell'Eurosistema di regolamento in moneta di banca centrale di titoli, TARGET2-Securities (T2S), istituendo il programma T2S in fase di sviluppo e precisando ulteriormente le procedure di governance dell'Eurosistema applicabili in tale contesto. L'Indirizzo BCE/2010/2 è stato abrogato dall'Indirizzo BCE/2012/13 <sup>(4)</sup>.
- (4) Il 4 marzo 2015 il Tribunale dell'Unione europea ha reso la propria sentenza nel caso *Regno Unito c. Banca centrale europea*, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496, annullando il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework), pubblicato dalla BCE il 5 luglio 2011, nella parte in cui stabilisce a carico delle controparti centrali che intervengono nella compensazione di titoli finanziari un requisito di ubicazione all'interno di uno Stato membro dell'Eurosistema. La BCE deve pertanto adottare le misure necessarie per ottemperare a tale decisione.
- (5) Poiché le banche centrali nazionali dell'area dell'euro (BCN) forniranno servizi di auto-collateralizzazione e di regolamento in moneta di banca centrale in T2S, l'Indirizzo BCE/2012/27 dovrebbe essere modificato come segue,

<sup>(1)</sup> Indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GUL 237 dell'8.9.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GUL 30 del 30.1.2013, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Indirizzo BCE/2010/2, del 21 aprile 2010, relativo a TARGET2-Securities (GUL 118 del 12.5.2010, pag. 65).

<sup>(4)</sup> Indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GUL 215 dell'11.8.2012, pag. 19).

